

Comunicato regionale 7 maggio 2021 - n. 68

Chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzare l'ISEE corrente al posto dell'ISEE ordinario laddove la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 e regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 fanno riferimento all'indicatore di situazione economica equivalente

Sono pervenute a questa Direzione Generale alcune richieste di chiarimento in merito alla possibilità di utilizzare l'ISEE corrente al posto dell'ISEE ordinario laddove la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 e regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 fanno riferimento all'indicatore di situazione economica equivalente.

Occorre premettere che, in base al d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. Si tratta, in altri termini, di un indicatore che serve a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie e consente agli utenti di accedere, a condizioni agevolate, a prestazioni sociali o a servizi di pubblica utilità.

L'ISEE ordinario contiene le principali informazioni sulla situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale del nucleo familiare e vale per la maggior parte delle prestazioni. Oltre ad altri indicatori specifici (da utilizzare per particolari situazioni (es. per il diritto allo studio universitario, per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie, ecc.), la normativa prevede altresì l'ISEE corrente.

Nel caso in cui vi sia già un ISEE in corso di validità, l'art. 2 comma 5 del d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159 prevede infatti che l'ISEE ordinario possa essere sostituito da analogo indicatore, definito «ISEE corrente», calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9 dello stesso d.p.c.m..

L'INPS emetterà infatti l'attestazione ISEE corrente, valida per i successivi 6 mesi, al verificarsi di una delle seguenti condizioni da parte di almeno un componente del nucleo familiare:

- a) variazione della situazione lavorativa (sia da lavoro dipendente che da lavoro autonomo), quale la perdita, la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa;
- b) interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo per uno o più componenti il nucleo familiare;
- c) una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente.

In caso di variazione della situazione occupazionale o della fruizione dei trattamenti, l'ISEE corrente deve comunque essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.

Ciò premesso, al fine della possibilità di utilizzare l'ISEE corrente al posto dell'ISEE ordinario o standard nei casi previsti dalle disposizioni regionali in tema di servizi abitativi pubblici, occorre considerare che sia la l.r. n. 16/2016 che il Regolamento regionale n. 4/2017 fanno riferimento all'ISEE in diverse disposizioni. In nessuna di queste disposizioni si distingue in merito all'ISEE da prendere in considerazione per l'accesso e la permanenza nei servizi abitativi pubblici e anzi quando il r.r. fa riferimento all'ISEE prevede che lo stesso venga calcolato con i criteri stabiliti dalla normativa statale di riferimento.

Conseguentemente, si ritiene che – sempre che ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni vigenti (art. 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 e art. 9 del d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159) – l'utilizzo dell'ISEE corrente non possa che essere consentito, tanto più in una situazione di diffusa criticità per i nuclei familiari colpiti dalle conseguenze economiche dovute al protrarsi dell'emergenza da COVID-19.

Paolo Andrea Boneschi